

manda già abbastanza il buon Dio, per non sentire ancora il bisogno di procurarcene di artificiali! Invoco dunque che la Camera si unisca a me nell'invocare dall'autorevolissimo collega Turati, il quale è padre di questa legge, che consenta che il termine di un anno compreso nell'articolo 4-bis, sia mutato, e si affermi che i funzionari indicati nel mio emendamento siano ineleggibili nel tempo in cui coprono l'ufficio, e nelle elezioni generali immediatamente successive alla cessazione del medesimo.

PRESIDENTE. Segue questo emendamento sostitutivo dell'onorevole Salvemini:

*Sostituire:*

« Tutti coloro che ricoprono impieghi governativi nell'amministrazione provinciale con funzioni direttive o ispettive; i direttori e i consiglieri di Enti autonomi finanziati dallo Stato; gli ecclesiastici aventi cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli, non possono essere eletti nel collegio nel quale esercitano l'ufficio o lo hanno esercitato fino a due anni prima dal giorno del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Non essendo presente l'onorevole Salvemini, questo emendamento s'intende ritirato.

Segue l'emendamento degli onorevoli Bazoli, Cavazzoni, Merlin, Cingolani, Martire, Bosco-Lucarelli:

« Si cancellino le parole: dell'interno, della guerra e della marina ».

Non essendo presente l'onorevole Bazoli, anche questo emendamento s'intende ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Lissia, firmato anche dagli onorevoli Dore, Satta-Branca, Tescione, Pancamo, Mancini, Fontana, Bonardi, Bignami, Faranda, così concepito:

« Aggiungere dopo la fine dell'articolo, ad eccezione dei commissari regi e prefettizi e dei membri delle Commissioni straordinarie per la temporanea gestione di comuni o provincie o enti compresi nel collegio in cui avviene la elezione ».

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgerlo.

LISSIA. Poichè ho la parola, mi permettetò di illustrare brevemente anche l'altro mio emendamento sullo stesso articolo...

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, lei non può svolgere che l'emendamento di cui ho dato lettura. L'altro è decaduto.

LISSIA. Sta bene. Ho proposto dunque che nella disposizione dell'articolo 5, che prevede restrizioni speciali per i funzionari che esercitano determinate attribuzioni, siano esclusi i commissari regi e prefettizi ed i membri delle Commissioni straordinarie per la temporanea gestione di comuni o provincie o enti compresi nel collegio in cui avviene l'elezione.

Questa eccezione è la conferma della giurisprudenza che vige attualmente per la legge elettorale politica. In base ad essa si sono ritenuti eleggibili tutti i funzionari incaricati della reggenza provvisoria di una provincia, di un comune o di un'opera pia. La ragione è evidentissima, perchè altrimenti si darebbe al potere esecutivo il modo di rendere ineleggibili questi funzionari, la cui residenza ordinaria e normale è nel luogo dove trovasi l'ufficio al quale sono addetti, non già nel comune in cui provvisoriamente si trovano per esigenze precarie e, molto spesso, per ordini dell'autorità superiore ai quali essi sono estranei o contrari. D'altra parte i commissari regi o prefettizi non partecipano direttamente alle attribuzioni comunali: essi sono funzionari delegati dal potere centrale, mentre il sindaco è il presidente della deputazione provinciale per i quali nella legge in vigore esistono incompatibilità che ora si vogliono abolire, sono emanazioni del corpo elettorale locale e quindi per essi sussistono gravi ragioni che ne sconsigliavano la eleggibilità, potendo valersi del loro ufficio per prepararsi il collegio. Invece le funzioni di commissario regio prefettizio sono temporanee e non possono eccedere i sei mesi, salvo la maggior durata che hanno avuto durante la guerra, ma per cause eccezionali, che auguriamo non si abbiano a ripetere. Per queste considerazioni mi pare doversi esplicitamente sancire l'eccezione formulata nel mio emendamento, confermando, come ho detto, la giurisprudenza che si è venuta consolidando sull'attuale legge elettorale politica, dopo la lontana ed ormai superata oscitanza del primo periodo in cui la legge stessa venne applicata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURATI, *relatore*. Sarò brevissimo, perchè tre altre questioni molto più gravi